Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 settembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **793.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Aloigi Luzzi », con sede in *Pratolino Sesto Fiorentino*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il consorzio provinciale antitubercolare di Firenze gestisce l'istituto sanatoriale « Aloigi Luzzi », con sede in Pratolino Sesto Fiorentino (Firenze);

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 21 febbraio 1969, con il quale sentito il consiglio provinciale di sanità, l'istituto sanatoriale « Aloigi Luzzi », di Pratolino Sesto Fiorentino, è stato classificato ospedale specializzato provinciale;

Visti i verbali in data 29 ottobre 1968, 22 gennaio 1969, 12 febbraio 1969, 21 febbraio 1969 e 13 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Aloigi Luzzi », con sede in Pratolino Sesto Fiorentino (Firenze), di cui alle premesse, è costituito ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Terreni e fabbricati siti nel comune di Sesto Fiorentino, indicati in catasto al foglio n. 12, particelle numeri 79, 78, 77, 76, 71, 72, 74, 73, 65, 81, 80, 87, 82, 83, 69, 84 parte e 75.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi ecc., elencati nello inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, oltre ai beni indicati dalla commissione stessa nel verbale n. 5 in data 21 febbraio 1969.

Il medico provinciale di Firenze, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1971, Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **794**.

Modificazioni allo statuto e istituzione della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Ferrara, intese ad ottenere la istituzione presso detta università della facoltà di magistero;

Veduta la convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati rispettivamente in data 15 ottobre 1969 e 4 marzo 1971 tra l'Università degli studi, il comune e la provincia di Ferrara per il funzionamento e mantenimento della facoltà di magistero;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la proposta anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo, annessi al presente decreto e stipulati rispettivamente il 15 ottobre 1969 e il 4 marzo 1971, tra la Università degli studi, il comune e la provincia di Ferrara per il funzionamento e il mantenimento, presso la suddetta università, della facoltà di magistero.

Art. 2.

E' riconosciuta la facoltà di magistero — con il corso di laurea in materie letterarie — presso l'Università degli studi di Ferrara.

Tale facoltà di magistero, che va ad aggiungersi alle facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia della suddetta Università degli studi di Ferrara, viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo, nonchè ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, sette posti di assistente ordinario.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate per la predetta facoltà di magistero da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento della nuova facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 116. — CARUSO

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università di Ferrara relativo all'istituzione della facoltà di magistero

Art. 2. — Dopo le parole « Facoltà di giurisprudenza » vengono aggiunte le parole « Facoltà di magistero ».

Dopo l'art. 36 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento della facoltà di magistero con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Capo II.

Facoltà di magistero

Art. 37. — La facoltà di magistero conferisce la laurea in materie letterarie.

La durata del relativo corso è di quattro anni.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in materie letterarie sono i seguenti:

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;

3) Filologia germanica;
4) Filologia slava;
5) Filosofia;
6) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
7) Storia dell'arte medioevale e moderna;
8) Storia della grammatica e della lingua italiana;
9) Storia della musica;
10) Estetica;
11) Storia del cristianesimo;
12) Storia del Risorgimento;
13) Sociologia dell'educazione;
14) Igiene;
15) Psicologia;
16) Metodologia e didattica;
17) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;
18) Etnografia;
19) Storia della scuola e delle istituzioni educative;
20) Storia del teatro e dello spettacolo;
21) Letteratura italiana moderna e contemporanea;
22) Storia della letteratura per l'infanzia;
23) Storia contemporanea;
24) Storia e critica del cinema;
25) Storia della lingua latina;
26) Linguistica;
27) Storia delle tradizioni popolari;
28) Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;
29) Lingua e letteratura russa;
30) Filosofia della storia;
31) Storia della scienza;
32) Glottologia;
33) Psicologia dell'età evolutiva;
34) Metodologia e didattica degli audiovisivi;
35) Storia della Chiesa;
36) Filmologia;
37) Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
38) Storia della critica d'arte.

Il terzo anno di corso di «Geografia» deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di «Storia» (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale, e uno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una nella lingua straniera scelta e una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 39. — Gli esami saranno sostenuti per singole materie. Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali.

La prova scritta, per le materie di cui è contemplata, si sostiene quando l'insegnamento ad essa relativo sia frequentato per il prescritto numero di anni; la prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo.

Art. 40. — Annualmente sarà comunicato il piano di studi consigliato per il corso di laurea e saranno prescritte le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dal consiglio di facoltà.

Art. 41. — La prova scritta di cultura generale, nel corso di laurea, deve essere preceduta da tutti gli altri esami di profitto.

Art. 42. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato e depositata in segreteria, in duplice copia, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea.

L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico.

Art. 43. — Nella facoltà possono essere istituiti seminari ed istituti con particolare riguardo alle discipline pedagogiche e psicologiche e alla didattica delle singole discipline d'insegnamento.

Art. 44. — Per quanto riguarda l'iscrizione ad anno successivo al primo gli studenti già laureati in materie letterarie, o pedagogia o lingue e letterature straniere, o di altre facoltà universitarie o istituti superiori che siano però in possesso di diploma di abilitazione magistrale o di maturità scientifica o degli studenti già in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari valgono le disposizioni di cui agli articoli 10 e 17 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Repertorio n. 202

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

Convenzione con la provincia di Ferrara ed il comune di Ferrara per l'istituzione della facoltà di magistero

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, questo giorno di mercoledì quindici del mese di ottobre (15-10-1969), in Ferrara, nella sede dell'Università degli studi di Ferrara, via Savonarola n. 9.

Avanti a me dott. Pasquale Pericone, nato a Napoli il 16 gennaio 1914, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Ferrara e funzionario delegato con decreto rettorale 3 novembre 1960 a redigere e ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'università stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'intervento dei testimoni avendo i comparenti d'accordo con me rinunciato alla loro assistenza, sono personalmente comparsi i signori:

1) Drigo prof. Angelo, nato a Padova il 29 maggio 1907, domiciliato a Padova, via Stellini, 3, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Ferrara e di legale rappresentante della medesima debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 5 aprile 1968 e 3 maggio 1968 che si allegano al presente atto, perchè ne facciano parte integrante, rispettivamente sub *A*) e *B*);

2) Ferrari avv. Giuseppe, nato a Ferrara il 23 novembre 1920, domiciliato a Ferrara, via XX Settembre n. 105, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di sindaco del comune di Ferrara e di legale rappresentante del comune stesso, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio comunale del 29 marzo 1968, prot. n. 9154 e con deliberazione di urgenza della giunta municipale in data 15 maggio 1968, n. 16824, ratificata dal consiglio comunale con atto n. 22159 in data 1° luglio 1968, approvate dalla giunta provinciale amministrativa con atto del 27 settembre 1969, n. 25530/Div. II, che si allegano al presente atto perchè ne facciano parte integrante, rispettivamente sub *C*) e *D*);

3) Costa sig. Radames, nato a S. Martino (Ferrara) il 3 dicembre 1930, domiciliato a Ferrara, via G. Fabbri n. 55, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualità di presidente dell'amministrazione provinciale di Ferrara e di legale rappresentante dell'amministrazione stessa, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio provinciale in data 1° aprile 1968, n. 90 e della giunta provinciale in data 14 maggio 1968, n. 685, ratificata dal consiglio provinciale nella seduta del 12 giugno 1968, n. 158/8022, approvate dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 27 settembre 1969, n. 37701, che si allegano rispettivamente al presente atto perchè ne facciano parte integrante sub *E*) ed *F*), persone della cui identità personale, capacità giuridica e poteri sono personalmente certo.

I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale,

Premesso:

a) che il vigente ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e il regolamento successivo approvato con regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione presso le università della facoltà di magistero;

b) che in base all'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara può essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla istituenda facoltà di magistero e che, infatti tale modifica è già in corso;

c) che per il funzionamento di detta facoltà sono previsti n. 5 (cinque) professori di ruolo e n. 7 (sette) assistenti di ruolo;

d) che il senato accademico nell'adunanza del giorno 5 marzo 1968 ha espresso con vivo compiacimento parere favorevole alla istituzione di quel numero massimo di posti di professori di ruolo e di assistenti di cui gli enti sovventori assicurano il finanziamento;

e) che il comune di Ferrara e la provincia di Ferrara hanno ravvisato l'opportunità di costituire presso l'Università degli studi di Ferrara una facoltà di magistero con il corso di laurea in materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere e diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, onde favorire una ripresa degli studi umanistici nella città e far fronte alla crescente necessità di personale insegnante della scuola media nella zona;

f) che il comune di Ferrara con deliberazione del consiglio comunale del 29 marzo 1968, prot. n. 9154 e con deliberazione di urgenza della giunta municipale in data 15 maggio 1968, n. 16824, ratificata dal consiglio comunale con atto n. 22159 dell'1 luglio 1968 approvate dalla giunta provinciale amministrativa con atto del 27 settembre 1969, n. 25530/Div. II, ha assunto l'impegno di concedere all'Università degli studi di Ferrara, per l'istituzione della facoltà di magistero un contributo annuo di L. 20.000.000 (diconsi lire ventimilioni) per la durata di anni 20 (venti);

g) che la provincia di Ferrara con deliberazione del consiglio provinciale in data 1° aprile 1968, n. 90 e della giunta provinciale in data 14 maggio 1968, n. 685, ratificata dal consiglio provinciale nella seduta del 12 giugno 1968, n. 158/8022, approvate dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 27 settembre 1969, n. 37701, ha assunto l'impegno di concedere all'Università degli studi di Ferrara per l'istituzione della facoltà predetta, un contributo annuo di L. 20.000.000 (diconsi lire ventimilioni) per la durata di anni 20 (venti);

h) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Ferrara ha deliberato con suoi atti del 5 aprile 1968 e 3 maggio 1968 di approvare lo schema di convenzione assumendo con ciò a carico dell'ateneo tutti gli oneri relativi in essa contenuti;

i) che l'Università degli studi di Ferrara ha adottato per l'istituzione della facoltà di magistero le conseguenti proposte di modifica del proprio statuto con deliberazione del senato accademico in data 5 marzo 1968 e del consiglio di amministrazione in data 3 maggio 1968, proposte che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione;

l) che con nota del Ministero della pubblica istruzione del giorno 19 settembre 1969 di prot. 1791 è stato comunicato che la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella sua ultima riunione, esaminata la proposta anzidetta, ha espresso parere favorevole per l'istituzione della facoltà di magistero, limitatamente al corso di laurea in materie letterarie.

Tutto ciò premesso:

I comparenti con le rispettive qualifiche convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

In aggiunta alle facoltà dell'Università degli studi di Ferrara, indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sarà istituita la facoltà di magistero.

Art. 2.

Presso l'Università degli studi di Ferrara saranno istituiti ed assegnati alla facoltà di magistero, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 10, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, n. 5 (cinque) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facoltà stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze dell'attività didattico-scientifica della facoltà di magistero durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, al momento in cui si renderà vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi di Ferrara saranno istituiti ed assegnati alla facoltà di magistero, ai sensi dell'art. 1 (sub, art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 7 (sette) posti di assistente ordinario. Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopraddetti posti di assistente sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle università.

Art. 4.

Allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara saranno a norma di legge, aggiunte le disposizioni, relative all'ordinamento didattico della nuova facoltà di magistero, secondo le proposte già formulate dalle competenti autorità accademiche.

Art. 5.

Alla spesa annua per il finanziamento della facoltà di magistero sarà provveduto:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo annuo del comune di Ferrara di lire 20.000.000 (diconsi lire ventimilioni);

c) con il contributo annuo della provincia di Ferrara di L. 20.000.000 (diconsi lire ventimilioni);

d) con eventuali contributi di enti pubblici ferraresi o dello Stato.

L'Università di Ferrara trasmetterà copia del rendiconto annuale agli enti finanziatori.

Art. 6.

In coerenza a quanto sopra il sig. avv. Giuseppe Ferrari, sindaco del comune di Ferrara, in rappresentanza del medesimo promette e si obbliga a corrispondere annualmente alla Università degli studi di Ferrara e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 20.000.000 (diconsi lire ventimilioni).

Il sig. Radames Costa, presidente dell'amministrazione provinciale ed in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Ferrara e per tutta la durata della presente convenzione la somma di L. 20.000.000 (diconsi lire ventimilioni).

I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati nella misura di L. 53.520.000 (diconsi lire cinquantatremilionicinquecentoventimila) al finanziamento di 5 (cinque) posti convenzionati di professori di ruolo e n. 7 (sette) posti convenzionati di assistente di ruolo indicati nei summenzionati articoli 2 e 3 compreso l'onere per il trattamento di previdenza e di assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti, la residua somma del contributo anzidetto nella misura di L. 11.760.000 è destinata alla retribuzione di n. 7 (sette) docenti incaricati interni.

Art. 7.

Le amministrazioni di cui all'art. 6 della presente convenzione si obbligano ad aumentare proporzionalmente i contributi dovuti in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici o di carriera che dovessero essere disposti dallo Stato a favore del personale insegnante universitario.

Art. 8.

Il prof. Angelo Drigo, rettore magnifico dell'Università degli studi di Ferrara, in rappresentanza della stessa, dichiara di accettare le superiori promesse ed obbligazioni assunte dai signori avv. Giuseppe Ferrari e Radames Costa nelle rispettive qualifiche di rappresentanza.

Art. 9.

L'Università degli studi di Ferrara si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli assegni lordi dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei cinque posti di ruolo di cui all'art. 2, ai sette assistenti di ruolo di cui all'art. 3 ed ai sette docenti incaricati interni di cui all'articolo 6, compreso i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico, verserà inoltre, la somma pari al 20% (venti per cento), sul trat-

tamento economico spettante ai titolari dei posti suddetti, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

Le somme dovute allo Stato dall'Università di Ferrara a norma del presente articolo, verranno fatte affluire al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari degli istituendi posti di professore e di assistente nonchè i docenti incaricati, ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 10.

L'Università degli studi di Ferrara si impegna ad ospitare la facoltà di magistero in locali idonei, già a disposizione nel palazzo Tassoni-Mirogli, a destinare alla facoltà l'intero ammontare delle tasse, soprattasse e contributi riscossi dagli studenti iscritti, e consente, altresì, che la facoltà si avvalga, pure rispettando le necessarie ed ovvie distinzioni e gerarchie, delle attrezzature didattiche e scientifiche delle facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 11.

L'Università di Ferrara si adoprerà affinchè gli enti locali, territoriali e culturali di Ferrara concedano il più ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili all'attività didattica e scientifica della facoltà.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approverà e si intenderà rinnovata di ventennio in ventennio, salvo che non intervenga formale disdetta, almeno un anno prima della scadenza.

Art. 13.

Qualora in qualsiasi momento vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori per il funzionamento della facoltà di magistero, la facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari i quali saranno ammessi allo eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 14.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Ferrara, equiparata ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sarà registrata in esenzione dalle tasse di registro.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, con numero cinque postille, sopra quattro fogli bollati dei quali occupa dodici facciate e righe undici fin qui della tredicesima facciata.

Ne ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo hanno approvato firmandolo con me.

Giuseppe FERRARI
Radames COSTA
Angelo DRIGO
Pasquale PERICONE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Repertorio n. 212

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

Atto aggiuntivo alla convenzione 15 ottobre 1969, repertorio n. 202, dell'Università degli studi di Ferrara per l'istituzione e finanziamento della facoltà di magistero presso l'Università di Ferrara.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantuno, in questo giorno di giovedì 4 (quattro) del mese di marzo (4-3-1971), in Ferrara, nella sede dell'Università degli studi in via Savonarola c.n. 9.

Avanti a me dott. Pasquale Pericone, nato a Napoli il 16 gennaio 1914, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Ferrara e funzionario delegato con decreto rettorale 3 novembre 1960 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'università stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'intervento dei testimoni avendo i comparenti, d'accordo con me, rinunciato alla loro assistenza, sono personalmente comparsi i signori:

1) Drigo prof. Angelo, nato a Padova il 29 maggio 1907, domiciliato a Padova, via Stellini, 3, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Ferrara e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1970 che si allega al presente atto perchè ne faccia parte integrante sub *A*);

2) Costa sig. Radames, nato a S. Martino (Ferrara) il 3 dicembre 1930, domiciliato a Ferrara, via G. Fabbri n. 55, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualità di sindaco del comune di Ferrara e di legale rappresentante del comune stesso, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio comunale in data 4 dicembre 1970 che allego al presente atto sub *B*) perchè ne faccia parte integrante e con deliberazione della giunta comunale in data 29 gennaio 1971 che allego al presente atto sub *C*) perchè ne faccia parte integrante:

3) Domenicali avv. Giuliano, nato a Berra (Ferrara) il 27 marzo 1921, domiciliato a Ferrara, viale della Costituzione c.n. 6, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualità di presidente dell'amministrazione provinciale di Ferrara e di legale rappresentante dell'amministrazione stessa debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio provinciale in data 16 novembre 1970 prot. n. 16295/70, che allego al presente atto sub *D*) perchè ne faccia parte integrante e con verbale del consiglio provinciale in data 25 febbraio 1971, protocollo n. 1339, che allego al presente atto sub *E*) perchè ne faccia parte integrante; persone della cui identità personale, capacità giuridica e poteri sono personalmente certo.

I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale,

Premesso:

che con convenzione stipulata il giorno 15 ottobre 1969, repertorio Università degli studi di Ferrara n. 202, è stata istituita la facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Ferrara;

che la facoltà di magistero ha iniziato il proprio funzionamento, limitatamente al corso di laurea in materie letterarie;

che il Ministero della pubblica istruzione, con nota del 24 giugno 1970, prot. n. 1010 - Direzione generale istruzione universitaria, divisione 9ª, ha comunicato osservazioni del Ministero del tesoro relative alla citata convenzione che ne rendono necessaria l'integrazione a parziale modifica con apposito atto aggiuntivo.

Tutto ciò premesso:

I comparenti, nelle loro rispettive qualità, in accoglimento delle osservazioni ministeriali e ad integrazione e parziale modifica della vigente convenzione datata 15 ottobre 1969, repertorio n. 202 Università di Ferrara, che rimane in ogni sua parte confermata, in particolare per quanto attiene lo sviluppo della facoltà dei vari corsi indicati, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'art. 5 della convenzione 15 ottobre 1969, è sostituita come segue: « *b*) con il contributo del comune di Ferrara di L. 30.000.000 (diconsi lire trentamilioni) annuo ».

La lettera *c*) dello stesso art. 5 è sostituita come segue: « *c*) con il contributo annuo della provincia di Ferrara di lire 30.000.000 (diconsi lire trentamilioni) ».

La lettera *d*) dello stesso art. 5 è sostituita come segue: *d*) con eventuali contributi di enti pubblici ferraresi ».

Art. 2.

L'art. 6 della convenzione 15 ottobre 1969 è modificato come segue: « In coerenza a quanto sopra il sig. Radames Costa, sindaco del comune di Ferrara, in rappresentanza del medesimo promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Ferrara e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 30.000.000 (diconsi lire trentamilioni).

Il sig. avv. Giuliano Domenicali, presidente dell'amministrazione provinciale ed in rappresentanza della medesima promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Ferrara e per tutta la durata della presente convenzione la somma di L. 30.000.000 (diconsi lire trentamilioni).

I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati nella misura di L. 53.520.000 (diconsi lire cinquantatremilionicinquecentoventimila) al finanziamento di 5 (cinque) posti convenzionati di professori di ruolo e n. 7 (sette) posti convenzionati di assistenti di ruolo indicati nei summenzionati articoli 2 e 3 compreso l'onere per il trattamento di previdenza e di assistenza corrispondente al 20 % del costo medio di ciascun professore o assistente; della residua somma dei contributi anzidetti l'importo di L. 11.760.000 è destinato alla retribuzione di n. 7 (sette) docenti incaricati interni».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 9 della convenzione 15 ottobre 1969 va modificato come segue: «L'Università degli studi di Ferrara si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli assegni lordi dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei cinque posti di ruolo di cui all'art. 2, ai sette assistenti di ruolo di cui all'art. 3 ed ai sette docenti incaricati interni di cui all'art. 6, compreso i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico, verserà, inoltre, la somma pari al 20 % (venti per cento) del costo medio di ciascun professore o assistente, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi».

Art. 4.

L'art. 13 della convenzione 15 ottobre 1969 va modificato come segue: «Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori per il funzionamento della facoltà di magistero, la facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo, gli assistenti ordinari e i professori incaricati i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge».

Art. 5.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Ferrara, equiparata ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sarà registrata in esenzione dalle tasse di registro.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia sopra fogli due bollati dei quali occupa facciate sei e righe quattordici fin qui della settima.

avv. Giuliano Domenicali
Radames Costa
prof. Angelo Drigo
dott. Pasquale Periconce

Registrato a Ferrara, addì 5 marzo 1971 al n. 200 - Mod. *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Misasi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Parrina » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Parrina » rosso e bianco, corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Parrina » rosso e bianco formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1971, n. 66;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Parrina » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Parrina » rosso e bianco sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti esistenti.

Le uve, provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi, devono essere raccolte e vinificate separatamente e non possono concorrere alla formazione dei vini « Parrina ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Parrina » rosso in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate e in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico e alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Parrina » rosso e bianco che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quello che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1971
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 107

Disciplinare di produzione per i vini « Parrina »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Parrina » è riservata ai vini « rosso » e « bianco » che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Parrina » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Sangiovese non meno dell'80%;
Canaiolo nero, Montepulciano e Colorino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Il vino « Parrina » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano Toscano (Procanico) non meno dell'80%;
Ansonica, Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla « Fornace Bartolini » sita nei pressi della stazione ferroviaria di Albinia, la linea di delimitazione segue

il corso del torrente Radicata dalla statale n. 74 fino al ponte sul fosso del Magione nei pressi della località Priorato, segue detto torrente Magione fino a quota 6 e quindi, verso nord-est, per 750 metri la strada poderale che conduce alla fattoria « La Polverosa » per raggiungere al km 6,700 la strada statale Maremmana n. 74, dopo aver costeggiato il limite orientale del campo di aviazione. Segue detta strada statale n. 74 fino al Km 8 e, piegando sulla destra, continua lungo la strada doganale fino alla quota 14 in prossimità della sorgente del fosso del Magione. Dalla quota 14, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue le pendici delle colline rocciose di Poggio Raso, Poggio Spocciatoio e Poggio Pratino, fino a giungere alla strada poderale che collega il « Priorato » con la « Torretta ». Da detta strada sale verso la cresta del Poggio Pratino e, con una linea spezzata che tocca - prima verso sud e poi ovest - le quote 99, 166, 153, 174 (Poggio della Fata), 165, 154, 77 (Poggio Fornace), giunge alla strada di Vecchia Dogana presso il casale Torre Nuova e successivamente al casale Tiberini. Di qui segue la strada vicinale che passa per Cerreto, toccando il casale Guglielmina, fino ad incontrare la strada vicinale che conduce alla cantoniera del Ramo per poi continuare lungo la strada costruita dall'Ente Maremma, che corre quasi parallela alla ferrovia Pisa-Roma, dalla suddetta cantoniera del Ramo fino alla fornace Bartolini, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Parrina » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Parrina » rosso, non deve essere superiore ai q.li 110 di uve per ettaro di coltura specializzata e per la produzione del vino « Parrina » bianco, non deve essere superiore ai q.li 120 di uve per ettaro di coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Parrina » rosso, una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5 ed al vino « Parrina » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino « Parrina » rosso deve essere immesso al consumo non prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia delle uve.

Art. 6.

E' consentita, nella misura massima del 10% del volume, la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Parrina » rosso, con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Il filtrato dolce, eventualmente impiegato per la correzione, deve essere soltanto quello ottenuto col metodo tradizionale della ripetuta filtrazione del mosto.

Art. 7.

Il vino « Parrina » rosso all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: armonico, vellutato, asciutto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino « Parrina » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino leggermente dorato;
odore: vinoso, fine, profumato;
sapore: secco ma vellutato con retrogusto leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Parrina » bianco e rosso è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ai comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Parrina » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Parrina » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8556)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1971.

Cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario di Camerino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5, comma primo e terzo, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, sulle modificazioni alle circoscrizioni notarili;

Considerato che in data 12 maggio 1971, sono state completate le operazioni relative alla concentrazione nell'archivio notarile distrettuale di Macerata degli atti già conservati nell'archivio notarile sussidiario di Camerino;

Decreta:

L'archivio notarile sussidiario di Camerino cessa di funzionare dalla data del presente decreto.

Roma, addì 21 luglio 1971

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1971
Registro n. 25, *foglio n.* 81

(8572)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1971.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1972.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1972 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . L. 321.000.000
Spese previste . . . . » 321.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1971
Registro n. 25 Grazia e giustizia, foglio n. 182

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1972

Numero dell'anno finanziario 1971	Numero dell'anno finanziario 1972	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1972
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi.*			
101	101	Vendita dei corpi di reato	15.000.000	»	15.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti.*			
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	127.000.000	»	127.000.000
105	105	Versamenti per grazia	13.000.000	»	13.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	10.000.000	»	10.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	2.000.000	»	2.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	500.000	»	500.000
			152.500.000	»	152.500.000
		CATEGORIA III. — *Redditi.*			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	7.000.000	»	7.000.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese.*			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	100.000.000	(a) 20.000.000 (+)	120.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili.*			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva.*			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	26.500.000	»	26.500.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
			26.500.000	»	26.500.000

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.

Segue: **Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1972**

Numero dell'anno finanziario 1971	Numero dell'anno finanziario 1972	ARTICOLI – DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1972
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — Vendita di beni e servizi	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. — Trasferimenti	152.500.000	»	152.500.000
		Categoria III. — Redditi	7.000.000	»	7.000.000
		Categoria IV. — Poste compensative delle spese	100.000.000	20.000.000 (+)	120.000.000
		Categoria V. — Somme non attribuibili	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo I	274.500.000	20.000.000 (+)	294.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — Prelevamenti dai fondi di riserva	26.500.000	»	26.500.000
		Totale del Titolo II	26.500.000	»	26.500.000
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	274.500.000	20.000.000 (+)	294.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.500.000	»	26.500.000
			301.000.000	20.000.000 (+)	321.000.000
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi.*			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	300.000	»	300.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			425.000	»	425.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti.*			
106	106	Assegnazione ai Consigli di patronato	200.000.000	»	200.000.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	100.000.000	(a) 20.000.000 (+)	120.000.000
			100.500.000	20.000.000 (+)	120.500.000
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili.*			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi.*			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Segue: **Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1972**

Numero dell'anno finanziario 1971	Numero dell'anno finanziario 1972	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1972
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	425.000	»	425.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	200.000.000	»	200.000.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	100.500.000	20.000.000 (+)	120.500.000
		Categoria VIII. — Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del Titolo I	301.000.000	20.000.000 (+)	321.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo II	»	»	»
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	301.000.000	20.000.000 (+)	321.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	»	»	»
			301.000.000	20.000.000 (+)	321.000.000

(8467)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 4 settembre 1970, che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova);

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 12 settembre 1970 e del 20 novembre 1970, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), nominati con provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 12 settembre 1970 e del 20 novembre 1970, sono prorogate fino al 12 marzo 1972, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8621)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa operai arte del legno (C.O.A.L.), società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 22 aprile 1971 alla società « Cooperativa operai arte del legno (C.O.A.L.), società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Firenze; dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa operai arte del legno (C.O. A.L.), società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Firenze, costituita per rogito notaio dottor Edilio Ritzu in data 30 ottobre 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Francesco Sanità ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8466)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 20 marzo 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 20 marzo 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore degli strumenti musicali operanti in provincia di Ancona, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 24 maggio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8718)

DECRETO PREFETTIZIO 10 settembre 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Rieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 209 Gab. in data 8 febbraio 1971 con il quale è stato rinnovato per il triennio 1971-1973 il consiglio provinciale di sanità;

Considerato che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha designato quale rappresentante in seno al predetto consiglio il dipendente medico dott. Emilio Palomba in sostituzione del dott. Rolando Bottiglione;

Ritenuto necessario dover autorizzare la predetta sostituzione;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Emilio Palomba, dirigente medico presso lo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità di cui alle premesse del presente decreto in sostituzione del dott. Rolando Bottiglione.

Rieti, addì 10 settembre 1971

Il prefetto: GIAGU

(8497)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'ordine degli ingegneri di Como ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1971, registro n. 25, foglio n. 175, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore dell'ordine degli ingegneri di Como chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di una porzione di immobile sito in Como, via Alessandro Volta n. 62, per il prezzo di lire 22.000.000 (ventiduemilioni), da adibire a sede sociale.

(8500)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1971, registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 56, è stato dichiarato inammissibile il ricorso, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica, presentato dal dott. Pierino Rocchi, in data 23 gennaio 1970, avverso la delibera del consiglio notarile di Milano, con la quale veniva negato al medesimo la nomina a coadiutore del dott. Alberici Umberto, già notaio in Milano, per la durata del permesso di assenza concesso a quest'ultimo.

(8479)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 25712 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera di giunta 23 ottobre 1970, ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera 26 marzo 1971, n. 459, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 6960 riportata al fol. 19, all. 15, particelle 313 - 375 - 376 - 381 - 382 - 384.

(8502)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Casatenovo

Con decreto provveditoriale in data 10 settembre 1971, n. 17361, è stato approvato il piano di zona del comune di Casatenovo (Como), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8501)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2912 in data 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1971, registro n. 12, foglio n. 295, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 28 settembre 1969 dal sig. Verza Wladimiro avverso la nota 4 aprile 1969, n. 882/68, con la quale questo Ministero aveva respinto l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere il collocamento in soprannumero nel ruolo organico della carriera esecutiva, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(8455)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « G. Consalvi », di Casoli, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.23/8/496 in data 30 luglio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « G. Consalvi », di Casoli (Chieti), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8452)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1971, registro alla Corte dei conti il 5 agosto 1971, bilancio Trasporti - Direzione generale M.C.T.C. e Av. civ., registro n. 5, foglio n. 77, è stato respinto il ricorso straordinario in data 17 aprile 1968 proposto dal segretario della Direzione generale dell'aviazione civile Paresce Ruggero avverso la nota n. 737/8 del 26 gennaio 1968 del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con la quale era stato negato all'interessato il trasferimento nella carriera di concetto, ruolo dei direttori di aeroporto civile del Ministero della difesa-aeronautica.

(8498)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 15219, in data 19 maggio 1971, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione del reattore sub-critico disposta dalla Società Siten - S.r.l., con sede in Milano, via Ariosto n. 20 (già via Salaino, 10) del valore di L. 75.000.000.

(8468)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 15733, in data 14 agosto 1970, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare il patrimonio librario della biblioteca USIS di Firenze donato dal Governo degli Stati Uniti d'America del valore complessivo di circa 23 milioni.

(8471)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 22239, in data 7 novembre 1970, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare in donazione una biblioteca del valore di L. 4.939.500, dalla professoressa Anna Lurà.

(8470)

Autorizzazione all'Università di Torino ad acquistare alcuni terreni

Con decreto del prefetto di Torino n. 672/1.14.6, in data 12 febbraio 1971, l'Università di Torino è stata autorizzata ad acquistare appezzamenti di terreno di complessivi mq. 17.730 siti in Chieri, località Tetti Grondana, ad uso podere sperimentale per l'istituto di coltivazioni arboree dell'ateneo di Torino, al prezzo di L. 4.115.010.

(8472)

Autorizzazione all'Università di Pavia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Pavia n. 10856, in data 23 marzo 1970, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad acquistare gli immobili siti nella zona a nord-ovest della città di Pavia, in località Cravino, allibrati in parte alla partita n. 2605, foglio IV del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Pavia ed in parte alla partita n. 1752, foglio III e IV del catasto terreni del comune di Pavia CC.SS. del prezzo di L. 480.000.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(8474)

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania n. 3130/1.10.6 in data 4 marzo 1971 l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 85.000.000 disposta dalla « International Ladies' Garment Workers Union » di New York per la costruzione e l'arredamento di un edificio da destinarsi, nella nuova città universitaria, a sede della biblioteca « Luigi Antonini ».

(8473)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 231, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Stennio Zilioli avverso la decisione ministeriale di reiezione del ricorso gerarchico presentato dallo stesso contro il mancato trasferimento per l'anno scolastico 1968-69, alla sede di Varese.

(8499)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 luglio 1971 « Autorizzazione alla Banca popolare di Abbiategrasso, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Abbiategrasso, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni comuni della provincia di Milano e della provincia di Pavia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 20 agosto 1971, al penultimo rigo del terzo comma delle premesse, dove è scritto: « ... Vittune ... » leggasi: « ... Vittuone ... ».

(8509)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 27 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,25	612,25	612,80	612,25	611,90	612,30	612,45	612,25	612,25	612,20
Dollaro canadese	607,05	607,05	607,25	607,05	605,50	607,10	607,23	607,05	607,05	607 —
Franco svizzero	154,21	154,21	154,40	154,21	154 —	154,42	154,26	154,21	154,21	154,20
Corona danese	84,04	84,04	84,13	84,04	84 —	84,20	84,10	84,04	84,04	84,04
Corona norvegese	89,29	89,29	89,40	89,29	89 —	89,30	89,29	89,29	89,29	89,30
Corona svedese	121,33	121,33	121,48	121,33	120,90	121,80	121,28	121,33	121,33	121,30
Fiorino olandese	181,73	181,73	181,90	181,73	181,10	182,20	181,74	181,73	181,73	181,75
Franco belga	13,018	13,018	13,04	13,018	12,98	13,02	13,02	13,018	13,01	13 —
Franco francese	110,78	110,78	110,84	110,78	110,80	110,75	110,765	110,78	110,78	110,78
Lira sterlina	1519,10	1519,10	1519,80	1519,10	1518 —	1519,90	1519,80	1519,10	1519,10	1519,10
Marco germanico	184,64	184,64	184,52	184,64	184 —	185,35	184,64	184,64	184,64	184,60
Scellino austriaco	25,36	25,36	25,35	25,36	25,20	25,44	25,35	25,36	25,36	25,40
Escudo portoghese	22,49	22,49	22,48	22,49	22,50	22,48	22,48	22,49	22,49	22,45
Peseta spagnola	8,856	8,856	8,86	8,856	8,80	8,86	8,8575	8,856	8,85	8,86

Media dei titoli del 27 settembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,925
» 5 % (Ricostruzione)	92,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,175
» 5 % (Città di Trieste)	92,20
» 5 % (Beni esteri)	90,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,825
» 5,50 % » » 1968-83	89,60
» 5,50 % » » 1969-84	94,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,35
Dollaro canadese	607,14
Franco svizzero	154,235
Corona danese	84,07
Corona norvegese	89,29
Corona svedese	121,305
Fiorino olandese	181,735
Franco belga	13,019
Franco francese	110,772
Lira sterlina	1519,45
Marco germanico	184,64
Scellino austriaco	25,355
Escudo portoghese	22,485
Peseta spagnola	8,857

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° luglio 1971 al 31 luglio 1971 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 %	9,7	5.756	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 %	9,7	6.944	23	—	—
	11	C. Preparazione detta « cioccolato bianco » (b)	14,5	11.575	27	4.469	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,5	zero	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	14,5	2.481	27	2.481	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	14,5	3.475	27	3.475	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola	14,5	4.469	27	4.469	—
	27	bb) altri	14,5	6.075	27	4.469	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	14,5	5.456	27	5.456	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	14,5	6.450	27	6.450	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	14,5	7.444	27	7.444	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	14,5	8.438	27	8.438	—
	44	8. uguale o superiore al 90 %	14,5	9.425	27	9.431	—
		II. non nominati:					
	46	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dal 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,5	7.113	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	48	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	14,5	9.594	27	2.481	—
	50	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	14,5	11.081	27	3.969	—
	51	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	14,5	11.288	27	5.956	—
	54	4. uguale o superiore al 70 %	14,5	10.781	27	7.938	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 %	13,9	5.956	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	13,9	7.444	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	13,9	9.925	—	—	—
		B. Gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti da latte	14	3.613	27	2.481	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	14	10.163	27	1.988	—
	17	b) uguale o superiore al 7 %	14	14.425	27	1.988	—
		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao (b):					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14	7.819	27	zero	—
		II. altri:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 %	14	4.469	27	4.469	—
	27	2. uguale o superiore al 50 %	14	5.456	27	5.456	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %	14	9.369	27	5.456	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	14	11.144	27	5.456	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	14	12.781	27	4.963	—
	41	4. uguale o superiore al 6 %	14	14.919	27	4.963	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	8.925	27	994	—
	47	b) altre	19	8.925	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	10.650	27	4.963	—
	54	2. altre	19	10.650	—	—	—
		b) superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	31.213	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari	19	17.544	27	5.456	—
	59	bb) non nominate	19	31.213	—	—	—
		c) uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	9,6	4.744	—	—	—
	04	B. altri	9,6	3.869	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionato di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	12,7	5.719	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	819	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	12,7	5.288	—	—	—
	11	bb) uguale o superiore al 60 %	12,7	8.763	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	1.644	—	—	—
	17	2. altre	12,7	6.450	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	2.000	—	—	—
	24	2. altre	12,7	3.463	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	3.488	—	—	—
	31	2. altre	12,7	3.375	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	5.425	—	—	—
	38	2. altre	12,7	6.419	—	—	—
		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	zero	—	—	—
	40	2. altre	12,7	6.419	—	—	—
	43	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	12,7	zero	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	12,7	10.181	—	—	—
	47	b) uguale o superiore al 5 %	12,7	14.325	—	—	—
19.03		Paste alimentari (*c*) (*e*):					
	01	A. contenenti uova	13	6.275	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.03 (segue)		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	13	6.275	—	—	—
	07	II. non nominate	13	5.963	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate (*b*)	11	zero	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	9,2	4.038	—	—	—
	04	B. a base di riso	9,2	11.069	—	—	—
	07	C. altri	9,2	7.656	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	9,5	zero	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di *zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:*					
	01	A. Pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.819	24	—	4.319
	04	B. Pane azzimo (Mazoth)	8,8	5.519	20	—	3.538
	07	C. Pane di glutine per diabetici	16,7	13.475	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	16,5	2.463	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	16,5	4.369	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (*e*):					
		A. Preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	16,2	5.019	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	16,2	6.369	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	16,2	7.719	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a) inferiore al 70%	16,2	4.963	35	4.963	—
	14	b) uguale o superiore al 70%	16,2	8.931	35	8.931	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%:					
	17	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	16	1.838	30	—	1.181
		b) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	4.319	35	2.481	—
	24	2. altri	16,2	11.913	35	2.481	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 40%:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	5.313	35	3.475	—
	31	2. altri	16,2	12.906	35	3.475	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40%:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	6.800	35	4.963	—
	37	2. altri	16,2	14.394	35	4.963	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32% e inferiore al 50%:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16	3.219	30	—	2.063
	44	2. altri	16	12.706	30	—	2.063
		b) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 20%:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	4.706	35	1.488	—
	51	2. altri	16,2	12.300	35	1.488	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	16,2	7.188	35	3.969	—
	57	2. altri	16,2	15.494	35	3.475	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	16	4.600	30	—	2.950
	64	2. altri	16	9.663	30	—	2.950
		b) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	16,2	5.631	35	1.488	—
	71	2. altri	16,2	12.425	35	994	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:					
	74	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	16	5.519	30	—	3.538
	77	b) altri	16,2	6.056	35	994	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: .					
		A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	9,7	3.331	—	—	—
		B. Estratti:					
	11	II. altri	14	5.963	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. Lieviti di panificazione:					
	04	a) secchi	16,4	zero	—	—	—
	07	b) altri	16,4	zero	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d) (e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT		
					Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
della Tariffa	della Statistica					Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. Granturco	14,5	1.894	—	—	—
	004	II. Riso	14,5	11.069	—	—	—
	007	III. altri	14,5	6.538	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	14,5	2.481	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a) cotte	14,5	1.544	—	—	—
	017	b) altre	14,5	4.363	—	—	—
		C. Gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte:	14,5	3.613	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	14,5	10.163	—	—	—
	027	b) uguale o superiore al 7 %	14,5	14.425	—	—	—
		D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	14,5	10.200	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	14,5	31.994	—	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	14,5	906	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	14,5	3.913	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	14,5	28.438	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	14,5	11.331	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	14,5	16.431		—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14,5	20.963	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	14,5	30.031	—	—	—
	061	b) uguale o superiore all'1,5 %	14,5	35.550	—	—	—
	064	E. Preparazioni dette « fondute »	14,5 (g)	21.331 (g)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	071	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	1.838	—	—	—
	074	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	2.763	—	—	—
	077	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	3.681	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	1.388	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	2.831	—	—	—
	087	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	3.750	—	—	—
	091	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	4.675	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	2.481	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	4.319	—	—	—
	101	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	5.244	—	—	—
	104	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	5.931	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	4.469	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	111	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	6.306	—	—	—
	114	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	6.994	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	7.938	—	—	—
	121	2. altre	14,5	8.856	—	—	—
	124	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 % . . .	14,5	9.425	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	7.113	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	8.950	—	—	—
	134	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	9.869	—	—	—
	137	cc) uguale o superiore al 45 %	14,5	10.788	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	8.500	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	9.944	—	—	—
	147	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	10.863	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	9.594		—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	11.431	—	—	—
	157	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	12.119	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	11.575	—	—	—
	164	2. altre	14,5	13.188	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	167	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % . . .	14,5	14.550	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	14.219	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	174	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	16.063	—	—	—
	177	bb) uguale o superiore al 32 %	14,5	16.981	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	15.606	—	—	—
	184	2. altre	14,5	17.050	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	16.700	—	—	—
	191	2. altre	14,5	18.313	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	18.688	—	—	—
	197	2. altre	14,5	19,375	—	—	—
	201	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % . . .	14,5	20.175	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,1	21.331	—	—	—
	207	2. altre	14,5	23.169	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	22.719	—	—	—
	214	2. altre	14,5	23.900	—	—	—
	217	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 %	14,5	23.813	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	31.994	—	—	—
	224	2. altre	14,5	32.456	—	—	—
	227	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %	14,5	32.988	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	31.625	—	—	—
	234	2. altre	14,5	33.463	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	33.613	—	—	—
	241	2. altre	14,5	34.988	—	—	—
	244	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 %	14,5	36.088	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	48.700	—	—	—
	251	2. altre	14,5	49.756	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	9	7	8
21.07 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	14,5	50.688	—	—	—
	257	2. altre	14,5	50.288	—	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,5	62.619	—	—	—
	264	b) altre	14,5	63.606	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %	14,5	75.900	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 %	8,9	1.900	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2% e inferiore al 2 %	8,9	3.125	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	8,9	5.613	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. Polialcoli:					
	77	II. Mannite	12	5.394	—	—	—
		III. Sorbite:					
		a) in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	zero	—	—	—
	84	2. altra	9	1.619	—	—	—
		b) altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	zero	—	—	—
	91	2. altra	9	2.300	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	15,9	zero	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio *ad valorem* % (a)(b)(c)(d)(e)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio *ad valorem* %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (f)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
35.05 (segue)		B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %, in peso	13	zero	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %, in peso	13	zero	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %, in peso	13	zero	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %, in peso	13	zero	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. Bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a) inferiore al 55 %, in eso	14	zero	20	—	
	04	b) uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso	14	zero	20	—	—
	07	c) uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso	14	zero	20	—	—
	11	d) uguale o superiore all'83 %, in peso	14	zero	20	—	—

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 1059/69, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico non si applica:
— v.d. 17.04-C Preparazione detta « cioccolato bianco »;
— v.d. 18.06-C Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao;
— v.d. 19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate.

(*c*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 %:
— v.d. ex 17.04-D Rabat loukoum; halva;
— v.d. 19.03 Paste alimentari;
— v.d. ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*e*) All'importazione di « Paste alimentari » (v.d. 19.03) e « Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione » (v.d. 19.08), originari e provenienti da Malta, scortate dai prescritti documenti, si applicano il dazio *ad valorem* (colonna 4) ridotto del 70 % ed il dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5. L'ammontare complessivo dal dazio *ad valorem* e del dazio specifico non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*f*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) e sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuti o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD).

Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. 9.925 per 100 kg
Farina di grano tenero . . . . » 2.950 per 100 kg
Farina di segala . . . . » 4.319 per 100 kg

(*g*) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministero delle Finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(6681)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, registrato il 27 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1971;

Letta la nota n. 1155/S in data 22 giugno 1971, con la quale il presidente della corte d'appello di Torino, nell'informare che il dott. Carlo Buscaglino Strambio, componente supplente di quella commissione, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, per ragioni d'incompatibilità, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Pietro Riccardi, sostituto procuratore generale della Repubblica a Torino;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pietro Riccardi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la detta corte d'appello in sostituzione del dott. Carlo Buscaglino Strambio.

Roma, addì 9 agosto 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971
Registro n. 25 Grazia e giustizia, foglio n. 43

(8511)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente aggiunto della commissione giudicatrice del concorso per esami a sessantasei posti di commissario di pubblica sicurezza in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, registro n. 12 Interno, foglio n. 189, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a sessantasei posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1971;

Considerato che il commissario capo di pubblica sicurezza dott. Francesco Caputo è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere l'incarico di componente aggiunto della predetta commissione, per quanto riguarda la prova di telegrafia;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il maresciallo di 1ª classe di pubblica sicurezza Sabino Proietti è nominato componente aggiunto per la prova di telegrafia, della commissione giudicatrice del concorso a sessantasei posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, in sostituzione del commissario capo di pubblica sicurezza dott. Francesco Caputo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1971

p. *Il Ministro*: MARIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971
Registro n. 22 Interno, foglio n. 349

(8481)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina del lavoro per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna - sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina del lavoro per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina del lavoro per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Morchio Pier Giorgio, nato a Fiume il 25 settembre 1942 . . . . . punti 100 su 100
2. Ciria Angelo, nato a Milano il 20 agosto 1940 . . . . » 97 »
3. Morselli Giovanni, nato a Milano il 22 ottobre 1941 . . . . . . » 95 »
4. Ardoino Vincenzo, nato a Genova il 10 maggio 1940 . . . . . . » 93 »
5. Ottenga Franco, nato a Rossiglione (Genova) il 22 aprile 1941 . . . » 85 »
6. Petei Giuseppe, nato a Sampierdarena (Genova) il 6 luglio 1941 . . . » 81 »
7. Rizzo Sebastiano, nato a Sassuolo (Modena) il 28 ottobre 1944 . . . » 81 »
8. Fasciolo Piergiorgio, nato a Novi Ligure il 14 dicembre 1940 . . . . » 75 »
9. Merluzzi Franca, nata a Gorizia il 17 novembre 1938 . . . . . . » 73 »
10. Barbera Giuseppe, nato a S. Teresa Riva il 28 ottobre 1933 . . . . » 70 »
11. Bianchi Alfio, nato a Milano il 16 agosto 1941 . . . . » 70 »
12. Cascella Donato, nato a Matera il 12 febbraio 1942 . . . . . . » 70 »
13. Parolà Sebastiano, nato a Cuneo il 23 febbraio 1923 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8645)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina legale e delle assicurazioni sociali - sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina legale e delle assicurazioni sociali - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina legale e delle assicurazioni sociali - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Pitzorno Ignazio, nato a Roma il 22 novembre 1941	punti 94 su 100
2.	Faranda Mario, nato a Messina il 24 maggio 1934	» 88 »
3.	Licci Pedace Maria Antonietta, nata a Lecce il 13 giugno 1935	» 83 »
4.	Di Meo Antonio, nato a Pozzilli il 24 luglio 1941	» 83 »
5.	Di Ninni Gabriella, nata a Chieti il 29 giugno 1942	» 81 »
6.	De Luca Paolo, nato a Roma il 25 dicembre 1940	» 79 »
7.	Borra Giancarlo, nato a Gaverina Terme il 29 dicembre 1940	» 78 »
8.	Piegari Giuseppe, nato a S. Gregorio Magno il 18 luglio 1934	» 77 »
9.	Cagliesi Cingolani Riccardo, nato a Firenze il 2 agosto 1939	» 77 »
10.	Tantalo Mario, nato a Matera il 26 settembre 1938	» 77 »
11.	Bellelli Tiziano, nato ad Orsogna il 5 ottobre 1935	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8646)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di dietetica - sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di dietetica - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 24 giugno 1970 e modificata con decreto ministeriale 15 luglio 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di dietetica - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Cecconi Manrico, nato a Città della Pieve l'1 aprile 1940	punti 85 su 100
2.	Palmo Augusta, nata a Torino il 7 ottobre 1942	» 85 »
3.	Ermini Pasquale, nato a Roma il 26 ottobre 1925	» 76 »
4.	Caldarone Giovanni, nato a Taranto il 3 maggio 1933	» 70 »
5.	Cavallo Giovanni, nato a Salerno il 23 agosto 1944	» 70 »
6.	Cozzolino Giuseppe, nato a Sala Consilina il 12 gennaio 1938	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8644)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di neurochirurgia - sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neurochirurgia - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di neurochirurgia - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Mennonna Pasquale, nato a Firenze il 22 ottobre 1941	punti 98 su 100
2.	Guarnieri Luciano, nato a Salerno il 17 marzo 1942	» 97 »
3.	Ferrara Massimo, nato ad Alcamo il 22 gennaio 1940	» 96 »
4.	Lorè Fulvio, nato a Roma il 15 marzo 1936	» 96 »
5.	Occhiogrosso Michele, nato a Bari l'8 marzo 1940	» 95 »
6.	Petrone Gennaro, nato a Civitavecchia il 18 luglio 1940	» 95 »
7.	Scimone Giuseppina, nata a Padova il 20 giugno 1932	» 94 »
8.	Cerillo Adolfo, nato a Luogosano il 10 agosto 1943	» 93 »
9.	Magrassi Paolo, nato a Roma il 13 febbraio 1943	» 90 »
10.	Giunta Filippo, nato a Porto Empedocle il 1° maggio 1939	» 88 »
11.	Maggi Giuseppe, nato ad Altamura (Bari) il 17 marzo 1940	» 88 »
12.	Fontana Maurizio, nato a Roma il 5 agosto 1942	» 87 »
13.	Bordogna Aldo, nato a Milano il 12 giugno 1934	» 85 »
14.	Forni Carlo, nato a Modena il 19 marzo 1941	» 85 »
15.	Frank Franco, nato a Merano l'11 gennaio 1942	» 85 »
16.	Grossi Giorgio, nato a Voghera il 28 agosto 1942	» 85 »
17.	Salvatore Pasquale Stelio, nato a Foggia il 25 maggio 1939	» 85 »
18.	Massari Alberto, nato a Comunanza il 19 giugno 1940	» 80 »
19.	Palisi Gaetano, nato a Napoli il 1° giugno 1934	» 80 »
20.	Panarello Antonino, nato a Catania il 29 giugno 1940	» 80 »
21.	Risso Manfredi, nato a Genova il 30 maggio 1938	» 80 »
22.	Ventura Fausto, nato a Catania il 5 giugno 1944	» 80 »
23.	Luongo Antonio, nato a S. Marco dei Cavoti il 2 giugno 1944	» 78 »
24.	Benelli Luciano, nato a Marino il 1° febbraio 1943	» 75 »
25.	Canova Alessandro, nato a Roma il 23 marzo 1944	» 75 »
26.	Maschio Adriano, nato ad Albaredo di Adige il 5 ottobre 1940	» 75 »
27.	Militello Guglielmo, nato a Scicli il 1° febbraio 1930	» 75 »
28.	Belsanti Michele, nato a Palazzo San Gervasio il 29 novembre 1944	» 74 »
29.	Canni Vincenzo, nato a Ragusa il 9 giugno 1940	» 70 »

30. Colantoni Roberto, nato a Roma il 10 settembre 1940 punti 70 su 100
31. Lenzi Alberto, nato a Cimitile (Napoli) il 23 giugno 1943 » 70 »
32. Pollicita Alberto, nato a Roma il 7 aprile 1941 » 70 »
33. Troccoli Vito, nato a Bari il 15 ottobre 1941 » 70 »
34. Vangelista Sante, nato a Roma il 10 giugno 1943 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8647)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia - sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 1° agosto 1970 e modificata con decreto ministeriale 16 settembre 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Romagnoli Giuseppe, nato ad Ameno (Novara) il 1° marzo 1923 punti 98 su 100
2. Messana Clemente, nato a Brescia il 2 giugno 1934 » 95 »
3. Baldini Ivo, nato a Genova il 26 giugno 1937 » 94 »
4. De Marco Osvaldo, nato a Bivongi il 1° luglio 1937 » 94 »
5. Catania Eugenio, nato a Montecorice il 5 maggio 1924 » 92 »
6. Gemignani Pier Augusto, nato a Quarto il 3 luglio 1930 » 82 »
7. Azzaretti Giovanni Giorgio, nato a Varzi il 22 gennaio 1933 » 80 »
8. Patti Giovanni, nato a Castellammare del Golfo il 28 agosto 1939 » 78 »
9. De Maestri Cesare, nato a Rovigo il 5 novembre 1920 » 77 »
10. Rolla Flavio, nato a Damasco (Siria) il 21 settembre 1934 » 75 »
11. Pignato Salvatore, nato a Campobello di Mazara il 24 luglio 1930 » 73 »
12. Mazzini Enzo, nato a Bologna il 4 ottobre 1935 » 72 »
13. Ferrando Pier Giorgio, nato a Novi Ligure il 13 febbraio 1934 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8648)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantatre posti di vice esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1970, registro n. 9, foglio n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 18 agosto 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantatre posti di vice esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a sessantatre posti di vice esperto di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Salerno prof. Angelo, direttore dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

Componenti:

Leone prof. Giuseppe, dell'Istituto tecnico agrario di Roma, docente di agronomia;
Di Lorenzo prof. Benito, dell'Istituto tecnico agrario di Ascoli Piceno, docente di patologia vegetale;
Fenili dott. Giorgio Augusto, sperimentatore;
Iannelli dott. Pierino, sperimentatore.

Segretario:

Trimini dott. Giuseppe, consigliere.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.
La relativa spesa sarà impegnata sul capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa anno finanziario 1971 per l'importo presunto di L. 200.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1971
Registro n. 13 *Agric. e foreste, foglio n.* 152

(8460)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trentuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9, del mese di settembre 1971, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 14 settembre 1971, il decreto ministeriale 17 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1971, registro n. 43 Finanze, foglio n. 324, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trentuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1969, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1970.

(8482)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.